

Penale Sent. Sez. 5 Num. 8015 Anno 2021

Presidente: ZAZA CARLO

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udiienza: 14/01/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del _____ della Corte di Appello di PALERMO

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE ;

sentito Procuratore Generale della Cassazione, Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

sentito l'avvocato _____ in difesa dell'imputato, che si riporta ai motivi e insiste nell'accoglimento.

Il difensore del ricorrente ha depositato in data 10/12/2020 richiesta di trattazione orale della causa.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato il dr. _____, primario ortopedico, colpevole della falsificazione della cartella clinica e degli atti ostensibili di rilievo pubblicistico, riguardanti un intervento chirurgico eseguito su una degente dell'Ospedale nel quale prestava servizio, attestando la presenza di una frattura femorale sinistra, mentre la paziente aveva riportato, in una accidentale caduta, solo la frattura del femore destro.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con il tramite del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo tre motivi.

2.1. Erronea applicazione degli artt. 476 - 479 e correlato vizio della motivazione. Ci si duole che la Corte di appello abbia del tutto omesso di motivare in ordine all'elemento soggettivo, quasi che si trattasse di *dolus in re ipsa*, senza verificare se la falsificazione fosse stata dovuta a negligenza o imperizia o incapacità professionale. L'assenza di prova dell'elemento psicologico del reato, non adeguatamente scrutinato, avrebbe dovuto condurre alla pronuncia assolutoria.

2.2. Analoghi vizi si deducono con riferimento alla decisione di rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria mediante perizia, per la quale la sentenza impugnata ha reso una motivazione apparente o mancante, senza, neppure, prendere in considerazione i risultati della consulenza di parte, sposando le conclusioni del consulente del P.M., e stravolgendo il significato della prova dichiarativa, così pervenendo a una valutazione contrastante con le risultanze istruttorie, peraltro, trasformando una carenza documentale (radiogramma) in una prova di colpevolezza, e pretermettendo le risultanze derivanti dalla cartella clinica.

2.3. Violazione dell'art. 175 cod. pen. e correlato vizio della motivazione, del tutto mancante in relazione alla richiesta, formulata con l'appello, del beneficio della non menzione nel certificato penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibilmente proposto, perché prospetta motivi finalizzati a una diversa ricostruzione in fatto, e, comunque, reiterativi di quelli già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,

ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (*ex plurimis*, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, *Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005*, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2. A tanto deve aggiungersi che la Corte di appello ha pienamente condiviso le valutazioni del giudice di primo grado, dando luogo a una situazione di c.d. doppia conforme pronuncia di condanna, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Per consolidata giurisprudenza, *"quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento"* (Cass., Sez. 4, n. 1198 del 24/11/1992, Pelli, Rv 193013);

2.1. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolvendosi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507).

3. Alla luce di tali coordinate, manifestamente infondate risultano, dunque, le doglianze che attingono la valutazione dell'elemento soggettivo, in quanto sostanzialmente orientate a sollecitare una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa, richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte delle puntuali e lineari argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata. Già il Tribunale aveva, infatti,

specificamente escluso la leggerezza o la negligenza dell'agente, pertinentemente argomentando circa le ragioni, di ordine tecnico, che consentono di escludere, sulla base di quanto riferito dai periti, che il ricorrente, esperto primario ortopedico, non si fosse reso conto dell'assenza della frattura al femore sinistro, erroneamente assoggettato a intervento di chirurgia, e segnalando l'accorgimento adottato dall'imputato nella redazione della scheda di sala operatoria. Anche alla luce delle informazioni provenienti dalla prova dichiarativa, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto che *"sull'iniziale atteggiamento soggettivo di buona fede, si innestò nel corso dell'intervento eseguito sull'arto sinistro, la consapevolezza circa l'assenza di una frattura, che rende consapevole e, dunque, assistita da dolo, la falsa indicazione della diagnosi nella scheda 1704 del 21/09/2012"* (sentenza Tribunale pg. 14). Con l'ulteriore, pertinente, argomentazione che, anche a volere escludere che, per stanchezza, il ricorrente si fosse reso conto, intervenendo sull'arto sano, dell'errore commesso, egli doveva quantomeno essersi rappresentato (in termini di dolo eventuale) l'errore nel momento in cui il personale di sala operatoria gli fece notare che tutte le attrezzature di sala erano state predisposte per un intervento sul femore di destra. Lo scrutinio dell'elemento soggettivo risulta, dunque, congruamente condotto dai giudici di merito, che hanno, con rigore, dimostrato che l'agente si era confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta, aderendo psicologicamente ad essa, enucleando gli indicatori fattuali sulla base dei quali è stata condotta l'indagine giudiziaria volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, in applicazione del principio di diritto, peraltro espressamente richiamato, declinato, in tema di dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 P.G., R.C., Espenhahn e altri Rv. 261105).

4. Rispetto a tale motivazione, che la Corte di appello ha mostrato di condividere in pieno, il ricorso non riesce a evidenziare concrete mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità *ictu oculi* percepibili, piuttosto tendendo a ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate. Non è, però, consentita alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e l'art. 606 cod. proc. pen., anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dall'art. 8 L. n. 46 del 2006, nell'esigere che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, non fa altro che fornire una definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (Sez. 5., 16956 del 12/04/2006 ,Rv. 233822). Controllo di legittimità, per sua natura, destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della

motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Quando l'interpretazione dei fatti e delle prove è sorretta da una adeguata motivazione, essa continua, pertanto, ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma citata, tenuto anche conto del fatto che la valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui è inserita e che un simile compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione. (Sez. II, 23 marzo 2006, n. 1399 e Sez. VI, 24 marzo 2006, n. 14054, Rv. 233454).

5. Analoghe valutazioni possono svolgersi anche con riferimento al secondo motivo, con il quale si censura la scelta della Corte di appello di non dare luogo all'attività istruttoria invocata dalla Difesa, avendo la Corte di appello specificamente riconosciuto la esaustività dell'indagine istruttoria, dal momento che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (*ex plurimis*, Sez. 6, n. 7047 del 15/03/1996 , Rv. 205673; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 , Rv. 246859; Sez. 4 , n. 1184 del 03/10/2018 , Rv. 275114; Sez. 6 - , n. 48093 del 10/10/2018 , Rv. 274230 . Si afferma, infatti, che il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Rv. 217209). Conseguentemente, può essere censurata, con il ricorso per cassazione, la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale, posto alla base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. (Sez. 5 n., 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577; Sez. 6 n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 261798; Sez. 6 n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258236). Ciò che il ricorso non riesce a fare, finendo per genericamente lamentare la mancata considerazione di astratte possibili



diverse conclusioni peritali, senza confrontarsi con la puntuale motivazione proveniente dal doppio conforme giudizio di merito.

6. Inammissibile anche il terzo motivo, specificamente proposto solo dinanzi al giudice di legittimità, dal momento che, nell'atto di appello, non vi è il minimo accenno alla non menzione della condanna del certificato penale. A pagina 11 dell'impugnazione di merito, infatti, si legge solo la richiesta conclusiva di "tutti i benefici di legge", formula talmente da generica da esonerare la Corte di appello dall'esame della richiesta, rendendo inammissibile, conseguentemente, anche il ricorso per cassazione. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che, per la sua assoluta indeterminatezza e genericità, doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 - dep. 1999, Iannotta A, Rv. 213230).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2021

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

